

MINISTERO DELL'INTERNO

ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

22 Novembre 2023

**IL DECRETO DI RIORDINO
DEI S.P.L.
(D.LGS. N. 201/2022)**

Prof. Ciro D'Aries

BUSINESS

PREMESSE OPERATIVE

ELENCO SPL & SERVIZI STRUMENTALI

SPL

a R.E.	Privi di R.E.	Motivazioni
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.
5.	5.	5.
6.	6.	6.

Servizi Strumentali

Tipologia	Gestore	Scadenza Contratto
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.
5.	5.	5.
6.	6.	6.

ADEMPIMENTI SPL

NO

- A SPL privi R.E.
- B Servizi Strumentali

- 1 Relazione annuale sulla gestione SPL a R.E.

- 2 Servizi a Rete

- 3 Relazione
 - a per ogni SPL
 - Concreto andamento dal punto di vista economico, efficienza, qualità, rispetto obblighi di cui al C.S. in modo analitico
 - Indicatori

- 4 Regolamento dei SPL

SPL A R.E.

Attuale modalità di gestione	Scadenza attuale gestione	Indicazioni per futura gestione	Dati consuntivi e preventivi											
			31.12.2022			30.06.2023			Forecast					
			E	F	Q	E	F	Q	E	F	Q			

Rispetto obblighi contrattuali		
Principali obblighi	Check	Note
1. _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. _____
2. _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2. _____
3. _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3. _____


Allegati:

- Contratto di servizio
- Delibera di affidamento SPL
- Bilancio ultimi 3 esercizi
- Budget 2023
- Situazione al 30.06.2023
- Impegni di spesa per il Comune


DECRETO RIORDINO SPL TUSPL

ELEMENTI CHIAVE

- A Regolamento dei SPL
- B Programma di controlli (art. 28)
- C Organizzazione interna
- D Linee guida per la vigilanza
(da condividere con il gestore)
- E Relazione di verifica da allegare al
Piano di Razionalizzazione Partecipate



CON LA RIFORMA ASSUME CARATTERE GENERALE.
LA RILEVANZA ECONOMICA DEI SERVIZI PUBBLICI



I° MODULO
LA RIFORMA DEI SPL – LE NOVITÀ E
L’IMPATTO SULLE MODALITÀ DI
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

IL D.LGS. N. 201/2022

La disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale ha subito numerose modifiche normative nel corso degli anni, con interventi non omogenei tra loro, molti dei quali realizzati attraverso la decretazione d'urgenza, dovuti anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi dell'ordinamento UE e di tener conto di un'abrogazione referendaria. Per mettere ordine a questo quadro normativo stratificato e complesso, il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, in attuazione alla delega di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, cerca di introdurre una organica riforma della materia.

I PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA

- 1. Individuazione delle attività di interesse generale** il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;
- 2. adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete** (di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) **e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica;**
- 3. definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi**, tenendo conto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa europea;
- 4. definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi**, con la specificazione che tale disciplina dovrà prevedere anche l'armonizzazione delle normative di settore, con la previsione di incentivi e meccanismi di premialità al fine di favorire l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

I PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA

5. **razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici**, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

6. **previsione che la scelta del modello in house** sia assunta nel rispetto di un preciso obbligo motivazionale, con la previsione che, nel caso in cui si optasse per il modello dell'autoproduzione in luogo del ricorso al mercato per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), di un obbligo di "motivazione qualificata", da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di una efficiente gestione dei servizi;

7. **previsione di sistemi di monitoraggio dei costi**;

8. **previsione che nell'assolvimento dell'obbligo di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche** (art. 20, D.Lgs. n. 175 del 2016), si tenga conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustifichino il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

I PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA

9. previsione di **misure volte a tutelare l'occupazione** di coloro che prestano la propria attività nel caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti;

10. revisione delle discipline di settore, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico;

11. revisione della disciplina dei regimi di gestione, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro;

12. rafforzamento della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

I PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA

13. definizione delle **modalità con cui i soggetti affidatari provvedono alla pubblicazione** di dati dai quali si possa avere contezza della qualità del servizio, del livello degli investimenti effettuati annualmente nonché della programmazione dei medesimi investimenti sino al termine dell'affidamento;

14. **potenziamento del ruolo degli utenti**, da perseguire mediante il loro coinvolgimento nella fase di definizione della qualità e della quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale, nonché mediante il rafforzamento degli strumenti di tutela attivabili da parte loro;

15. definizione di strumenti per la **trasparenza dei contratti di servizio** nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. N. 201/2022

- **AMBITO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINE DI SETTORE**

La nuova disciplina si applica a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, **integra le normative settoriali e, in caso di contrasto, prevale su di esse**. Sono previste disposizioni di coordinamento per specifici settori: **trasporto pubblico locale** (articolo 32), **servizio idrico e gestione dei rifiuti** (articolo 33), **farmacie** (articolo 34).

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto i servizi di **distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale** (articolo 35) nonché gli **impianti di trasporti a fune** (articolo 36).

Importanti sono le definizioni recate dall'art. 2 del decreto, in modo particolare per i **“Servizi di interesse economico generale di livello locale o servizi pubblici locali di rilevanza economica”** e per i **“Servizi di interesse economico generale di livello locale a rete o servizi pubblici locali a rete”**

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. N. 201/2022

<p>Servizi di Interesse Economico Generale di livello locale (o Servizi Pubblici Locali di Rilevanza Economica)</p>	<p><i>I servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.</i></p>
<p>Servizi di Interesse Economico Generale di livello locale a Rete (o Servizi Pubblici Locali a Rete)</p>	<p><i>I servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.</i></p>

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. N. 201/2022

- **ORGANIZZAZIONE E RIPARTO DELLE FUNZIONI**

In tema di organizzazione delle funzioni, il decreto introduce misure volte a favorire nelle città metropolitane la **gestione integrata sul territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**. Le regioni incentivano la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi di propria competenza in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio (articolo 5). La definizione delle misure di incentivazione per favorire le aggregazioni delle gestioni e le riorganizzazioni degli ambiti è demandata ad un prossimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene introdotto il principio di **distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali**, prevedendo che gli enti di governo dell'ambito o le autorità per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possano partecipare, direttamente o indirettamente, a soggetti incaricati della gestione del servizio.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. N. 201/2022

Previste, altresì, le **cause di inconferibilità di incarichi**, disposizioni che, tuttavia, troveranno applicazione dopo 12 mesi dalla pubblicazione in GU del decreto legislativo (articolo 6).

Viene, infine, previsto che **i servizi a rete** siano sottoposti alla regolazione e al controllo delle autorità di regolazione, tenute a individuare costi efficienti di riferimento, indicatori e livelli minimi di qualità e a predisporre schemi di bandi di gara e di contratti tipo, mentre per i servizi non a rete, gli enti locali provvedono alla loro regolazione sulla base degli indicatori predisposti dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio (articoli 7 e 8).

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. N. 201/2022

- **ISTITUZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA**

Interessante la previsione (art. 10) circa la possibilità che un ente locale possa **istituire anche nuovi servizi – diversi da quelli già previsti per legge** – che riterrà utili alle comunità di riferimento, dopo apposita istruttoria, a vantaggio della capacità strategica e programmatica degli enti pubblici e nell’ottica di una sussidiarietà orizzontale con i cittadini e le imprese per un efficace sviluppo dei territori.

La norma precisa, infatti, che deve essere effettuata **un'apposita istruttoria** da cui risulti, sulla base di un confronto tra le diverse soluzioni possibili, che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, non sia idonea a soddisfare le esigenze dei cittadini. La deliberazione di istituzione del nuovo servizio può essere sottoposta **a consultazione pubblica prima della sua adozione**.

- **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA**

Per quanto riguarda l'affidamento del servizio pubblico locale, l'articolo 14 indica le modalità esclusive di gestione a cui l'ente competente può ricorrere:

- a) **affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica,**
- b) **affidamento a società mista,**
- c) **affidamento a società in house.**

Per i servizi diversi da quelli a rete, l'ente affidante può scegliere inoltre la gestione in economia o l'azienda speciale.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. N. 201/2022

Per l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, l'articolo 15 richiede che gli enti locali, laddove le caratteristiche del servizio lo rendano possibile, **privilegino il ricorso alle concessioni di servizi piuttosto che all'appalto di servizi**, al fine del trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

Nel caso di affidamenti in house di servizi superiori alla soglia europea, l'articolo 17 **rafforza la motivazione dell'ente locale** in quanto devono essere specificatamente indicate le ragioni del mancato ricorso al mercato, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house .

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. N. 201/2022

Viene abrogato, a tal fine, l'art. 34, commi 20, 21 e 25 del D.L.179/2012 mentre resta in vigore, almeno sino al prossimo e nuovo Codice degli Appalti, l'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

Viene inoltre introdotto il meccanismo **cd. stand still**, secondo cui il contratto di servizio non può essere stipulato prima di sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento sul sito dell'ANAC.

Per i servizi a rete alla delibera di affidamento in house deve essere allegato **un piano economico-finanziario asseverato** che contenga la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo dell'affidamento, dei costi, dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico patrimoniale della società del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. N. 201/2022

- **DISCIPLINA DELLE RETI**

Il titolo IV del decreto disciplina la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni; in particolare, viene previsto che gli enti locali **individuino le dotazioni destinate alla gestione del servizio**. La proprietà di tali beni non può essere ceduta per tutto il periodo dell'affidamento stesso. Se non è vietato dalla disciplina di settore, gli enti locali possono **conferire la proprietà delle reti a una società a capitale interamente pubblico che è incedibile**. Tali società pongono le reti a disposizione degli operatori incaricati della gestione del servizio a fronte di un canone stabilito dall'autorità di settore o dagli enti locali (articolo 21).

Alla scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione anticipata, il nuovo gestore subentra nella disponibilità dei beni individuati come utili allo svolgimento del servizio; **al gestore uscente è riconosciuto un indennizzo da porre a carico del subentrante** (articolo 23).

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. N. 201/2022

•CONTRATTO DI SERVIZIO, VIGILANZA E TUTELA DELL'UTENZA

Il titolo V del decreto, “Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell’utenza”, è dedicato a rafforzare **le misure di trasparenza e di tutela dell’utenza**.

Viene anzitutto sancito il **contenuto minimo del contratto di servizio** (articolo 24) e **individuati i parametri** entro cui gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi (articolo 26).

Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della **qualità e dell’efficienza** dei servizi, è prevista la possibilità per gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, di fissare le modalità di aggiornamento delle tariffe con il metodo del “**price cap**”.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. N. 201/2022

Un aspetto innovativo riguarda l'introduzione di un **sistema di verifiche periodiche** sulla **situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (articolo 30): gli enti affidanti, ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono tenuti a **effettuare una ricognizione periodica della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica erogati nel proprio territorio.**

La ricognizione deve avere ad oggetto, per ogni servizio, il concreto andamento, **dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.** Nella ricognizione deve essere dato atto dell'eventuale ricorso ad affidamenti in house e dei relativi oneri e dei risultati che ne derivano.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. N. 201/2022

La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie dell'ente **effettuata ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle società partecipate.**

Infine, il provvedimento rafforza la trasparenza degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, creando una piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC e denominata "**Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL**".

Essa opererà come punto di accesso unico dei dati sui servizi pubblici locali (articolo 31).

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. N. 201/2022

Sul versante dei controlli sulla gestione dei servizi a rilevanza economica, l'art. 28 richiede che gli enti affidanti **esercitino la vigilanza sulla gestione sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, programma di controlli che si aggiunge alle verifiche periodiche sulla situazione gestionale di cui al successivo art. 30**: il primo rappresenterà un monitoraggio continuo sulla correttezza di quanto dovrà essere disciplinato contrattualmente (art. 24) mentre la verifica periodica richiede una ricognizione volta soprattutto a giustificare il mantenimento in-house dell'affidamento.

Per tutto ciò, sarà necessario che gli enti affidanti programmino come **garantire un'adeguata organizzazione interna dei controlli sui singoli servizi di rilevanza economica al fine di assicurare un effettivo ruolo di indirizzo e controllo**, al fine di evitare eventuali disservizi ovvero diseconomie a danno della collettività amministrata.

II° MODULO
LE FUNZIONI DI REGOLAZIONE E
GESTIONE NELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO
DEGLI ENTI LOCALI

ART. 1 CO. 2 D.LGS. N.
201/2022

Il presente decreto stabilisce i principi e le condizioni per raggiungere e mantenere un alto livello di:

- ❑ Qualità
- ❑ Sicurezza
- ❑ Accessibilità
- ❑ Parità di Trattamento

... e assicura la Tutela e la Promozione della Concorrenza

La “Qualità”, se programmata e misurata, può garantire lo sviluppo socio-economico, la formulazione di una vera strategia e l’efficienza gestionale all’interno dell’Ente erogatore dei servizi.




La customer satisfaction è uno dei parametri principali e finali del sistema di programmazione e controllo della qualità dei servizi.

ART. 1 CO. 2 D.LGS. N.
201/2022


I Fattori «**Circolari**» per assicurare Servizi di “Qualità” nell’interesse dei Cittadini-Utenti

- Soddisfazione dei Cittadini/Utenti
- Efficacia gestionale (*intercettazione dei bisogni in un’ottica strategica e di sviluppo*)
- Efficienza organizzativa e produttiva (*ottimizzazione dei costi, aumento della produttività*)
- Motivazione del Personale (*clima organizzativo positivo e incremento della professionalità*)
- Innovazione nell’Offerta dei Servizi (*nuovi servizi ovvero modalità innovative dei servizi alla collettività*)

LA PROGRAMMAZIONE DI «QUALITA'»




LA PROGETTAZIONE DELLA «QUALITA' TOTALE»




III° MODULO
IL RUOLO DEGLI ENTI AFFIDANTI E
DEGLI ENTI SOVRACOMUNALI

IL RUOLO DEGLI ENTI AFFIDANTI E DEGLI ENTI SOVRACOMUNALI

Legge Delega (L.118/2022)
Art. 8, c. 2, lett. e)




ART. 5
(incentivazioni e
aggregazioni)



L'articolo in esame attua il criterio di delega di cui all'articolo 8, comma 2, lett. e) della legge 118/2022 che prevede la definizione dei **criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali**, con la specificazione che tale disciplina dovrà prevedere anche l'armonizzazione delle normative di settore. In tale ottica, tenuto conto che un **ambito ottimale richiede una gestione aggregata a livello sovracomunale**, almeno nelle realtà territoriali minori, fra i principi e criteri direttivi è presente anche la previsione di incentivi e meccanismi di premialità al fine di favorire l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale.

IL RUOLO DEGLI ENTI AFFIDANTI E DEGLI ENTI SOVRACOMUNALI


ART. 5
(incentivazioni e
aggregazioni)



nelle **città metropolitane** è sviluppata e potenziata la gestione integrata sul territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ivi compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali.



le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo



la **provincia** esercita funzioni di supporto tecnico-amministrativo e coordinamento in relazione ai provvedimenti e alle attività nella materia disciplinata dal presente decreto, comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

IL RUOLO DEGLI ENTI AFFIDANTI E DEGLI ENTI SOVRACOMUNALI

Art. 5, comma 5 - incentivazioni e aggregazioni

ECCEZIONI:

Restano ferme le disposizioni contenute nel **testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000** in materia di **funzioni amministrative**, le **vigenti discipline settoriali in materia di ambiti territoriali ottimali** e bacini nei **servizi pubblici a rete**, le altre norme sui caratteri e il funzionamento delle **forme associative tra enti locali** per il governo dei servizi pubblici locali, **nonché le convenzioni e gli accordi già in essere tra gli enti locali per l'attribuzione delegata delle funzioni.**



IL RUOLO DEGLI ENTI AFFIDANTI E DEGLI ENTI SOVRACOMUNALI



Esiste già una disciplina nazionale per gli ambiti territoriali ottimali ATO per:

- il servizio idrico integrato
- la gestione dei rifiuti
- il trasporto pubblico locale-TPL (ove la normativa settoriale, art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2017, già prevede bacini ottimali di almeno 350.000 abitanti).

Il Dlgs 201/2022 **incoraggia** ulteriori forme di integrazione delle gestioni (ad esempio, da parte delle città metropolitane per i comuni dell'area) e prevedendo per i servizi a rete (inclusi servizio idrico integrato, rifiuti e TPL) misure premiali per le regioni che procedono ad ulteriori aggregazioni dei servizi, a livello regionale o in ogni caso in modo da assicurare il raggiungimento di economie di scala.

IL RUOLO DEGLI ENTI AFFIDANTI E DEGLI ENTI SOVRACOMUNALI

È stata prevista una disciplina del principio di distinzione e di esercizio separato tra funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici locali a rete (art. 7) e non a rete (art. 8), prevedendo:



che i servizi a rete siano sottoposti alla regolazione e controllo delle competenti autorità di regolazione.



che per i servizi non a rete gli atti tipo e gli indicatori siano adottati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre gli enti locali si limitano ad adottare un regolamento ovvero un atto generale che regoli la gestione dei servizi non a rete di loro titolarità.

IL RUOLO DEGLI ENTI AFFIDANTI E DEGLI ENTI SOVRACOMUNALI

Art. 9 - Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali

Gli **enti locali e le altre istituzioni pubbliche** competenti collaborano per la migliore qualità degli spl

Le **province** svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali.

Le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, possono **formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti **autorità di regolazione**, al fine di **favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza edel confronto concorrenziale.**

Le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti** attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il **concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali** relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché' promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici.

IL RUOLO DEGLI ENTI AFFIDANTI E DEGLI ENTI SOVRACOMUNALI

Le funzioni amministrative degli enti locali:



I **comuni** sono titolari di funzioni fondamentali (art. 117 Cost.) e di funzioni conferite dallo Stato e dalle regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà c.d. verticale.

In via generale, il TUEL affida ai comuni la competenza su tutte le funzioni pubbliche amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

In particolare, l'art. 13 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

IL RUOLO DEGLI ENTI AFFIDANTI E DEGLI ENTI SOVRACOMUNALI

L'ordinamento prevede la possibilità di esercitare in forma associata le funzioni locali attraverso due strumenti (art. 14, commi da 26 a 31, del d.l. n. 78 del 2010):



Gli enti locali possono stipulare tra loro apposite **convenzioni** per svolgere in modo coordinato determinati funzioni e servizi.

In alternativa, due o più comuni possono costituire una **unione**, vero e proprio ente locale dotato di statuto e di organi rappresentativi propri, per l'esercizio stabile di funzioni e servizi.

L'ordinamento prevede due tipologie di esercizio in forma associata tramite unione di comuni o convenzione: quella, **facoltativa**, per l'esercizio associato di determinate funzioni e quella **obbligatoria**, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

IL RUOLO DEGLI ENTI AFFIDANTI E DEGLI ENTI SOVRACOMUNALI

La Corte costituzionale, che ha stabilito l'**incostituzionalità della disposizione** (art. 14, commi da 28, del d.l. n. 78 del 2010), **che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali** là dove non consente ai comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento (sent. 33/2019).



Secondo la Corte, l'obbligo imposto ai Comuni sconta un'eccessiva rigidità perché dovrebbe essere applicato anche in tutti quei casi in cui: a) non esistono Comuni confinanti parimenti obbligati; b) esiste solo un Comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri Comuni non in situazione di prossimità; c) la collocazione geografica dei confini dei Comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi

IV° MODULO
IL RUOLO DELLA SUSSIDIARIETÀ
ORIZZONTALE DEI CITTADINI E DELLE
IMPRESE PER SERVIZI ALL'INSEGNA DELLO
SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI

LA “SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE”, VALORE ANCORA DA SCOPRIRE E DA INCENTIVARE ANCHE GRAZIE ALLA RIFORMA DEI SPL

Sul piano strettamente giuridico, il principio di sussidiarietà contiene una duplice valenza: esso indica sia un paradigma ordinatore dei rapporti tra Stato, formazioni sociali, individui (sussidiarietà orizzontale), sia un criterio di distribuzione delle competenze tra Stato e autonomie locali (sussidiarietà verticale).

È con il lontano Trattato di Maastricht del 1991 che il principio di sussidiarietà trova esplicito riferimento nei programmi governativi europei e in quelli dei Paesi membri.

I cittadini diventano, così, **co-amministratori** da porre sullo stesso piano dell'amministrazione pubblica; una pluralità di cittadini può attivarsi di propria iniziativa per collaborare con l'amministrazione al fine di perseguire interessi pubblici, di cui ha, ancora spesso, un ruolo monopolista; **possono verificarsi pluralità di autonome iniziative che si affiancano a quelle della pubblica amministrazione**, e quest'ultima ha il dovere costituzionale di favorirle.

LA “SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE”, VALORE ANCORA DA SCOPRIRE E DA INCENTIVARE ANCHE GRAZIE ALLA RIFORMA DEI SPL

Fare i cittadini è il modo migliore di esserlo e nell’ambito della riforma dei servizi pubblici, il **comma 2 dell’art. 10** prevede espressamente che, ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.



PRINCIPALI RIFERIMENTI D.LGS. N. 201/2022 (TUSPL):

- **ART. 3 COMMI 2 E 3;**
- **ART. 10 COMMI 2 E 4;**
- **ART. 18 CO. 1**

V° MODULO
I MODELLI DI GESTIONE
A) GARA
B) SOCIETÀ MISTA

Le forme di gestione del servizio (art. 14)



- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica (favorendo il ricorso alla “concessione”, piuttosto che all’appalto di servizi, in modo da trasferire il rischio d’impresa sul concessionario);
- affidamento a società mista, secondo la disciplina prevista dall’art. 17 del D.lgs. 175/2016;
- affidamento a società “*in house*”;
- gestione in economia o mediante aziende speciali (solo in caso di servizi diversi da quelli a rete).

Affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica

L'art. 15 del TUSPL prevede che nel caso di affidamento tramite operatore selezionato sul mercato si applica **la disciplina in materia di contrattualistica pubblica.**

Oggi: D. Lgs. n.
50/2016

Nel prossimo
futuro: il nuovo
codice dei
contratti
pubblico in
corso di
definizione

L'art. 15 del TUSPL confonde la tipologia di contratti con le procedure di affidamento
Occorre effettuare ordine per non rischiare non individuare modalità e procedure da applicare

Affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica

Le procedure disponibili
in base al Codice dei
contratti pubblici



Procedura aperta



Procedura ristretta



Procedura negoziata




Dialogo competitivo

Le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici sono applicabili nel caso di affidamento di un contratto d'appalto, sia nel caso di affidamento di un contratti di concessione

Affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica

Concessione di servizi: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di **servizi diversi dall'esecuzione di lavori** di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di **corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi** oggetto del contratto o tale diritto **accompagnato da un prezzo**, con assunzione in capo al concessionario del **rischio operativo** legato alla gestione dei servizi

E se ci sono investimenti da effettuare?



Concessione mista ai sensi dell'art. 169. Art. 1, comma 2, lett. d) del Codice si applica nei casi di lavori la cui necessità emerge in corso di gestione

Affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica

Cosa occorre
per affidare
una
concessione
di servizio?



Uno schema di contratto di concessione che assume
la denominazione di contratto di servizio



Un piano economico finanziario in equilibrio
(convenienza economica e finanziaria)



Una matrice dei rischi



Un progetto gestionale ed un progetto per gli
investimenti (se presenti)

**Occorre riservare attenzione al
trasferimento del rischio operativo
attraverso un costante
monitoraggio**

Affidamento a società mista

In base all'art. 16 del TUSPL, art. 17 del Testo Unico delle Società Partecipate e all'art. 5, comma 9, del Codice dei contratti pubblici la selezione del socio privato deve avvenire attraverso una c.d. gara a doppio oggetto con la quale si aggiudica

La quota di
capitale sociale
della società al
socio privato

Le prestazioni
(in genere
trattate come
prestazione
accessorie alla
partecipazione)

Affidamento a società mista

Cosa occorre per approntare una gara per l'individuazione del socio privato?



Lo statuto, i patti parasociali, lo schema del contratto di servizio e gli atti afferenti la gestione del servizio

Un piano economico finanziario in equilibrio (convenienza economica e finanziaria), se il socio privato assume la veste analoga a quella del concessionario

Una matrice dei rischi, se il socio privato assume la veste analoga a quella del concessionario

Un progetto gestionale ed un progetto per gli investimenti (se presenti)

VI° MODULO

A) IN-HOUSE PROVIDING: MOTIVAZIONI
RAFFORZATE, LE LIMITAZIONI ALL'AFFIDAMENTO
E ALL'ACQUISTO DI NUOVE PARTECIPAZIONI

B) L'AZIENDA SPECIALE

C) LE SOCIETÀ PATRIMONIALI

IL MODELLO IN HOUSE PROVIDING

ART. 17 D.LGS. 201/2022

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n. 175/2016.
2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché' agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

IL MODELLO IN HOUSE PROVIDING

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

IL MODELLO IN HOUSE PROVIDING

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 17 D.LGS. 2017/2022 IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEI SPL A SOCIETÀ IN-HOUSE PROVIDING

Riprendendo il testo dell'art. 17 D.lgs. N. 201/2022, il comma 2 di tale articolo, in attuazione anche al principio di delega di cui all'articolo 8, comma 2, lett. g), della L. 118/2022, che prevede per gli affidamenti c.d. sopra soglia una motivazione qualificata da parte dell'ente locale, richiede, appunto che, nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti devono adottare la deliberazione di affidamento del servizio:

- sulla base di una **qualificata motivazione** che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio,
- illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, **i benefici per la collettività** della forma di gestione prescelta con riguardo:
 1. **agli investimenti,**
 2. **alla qualità del servizio,**
 3. **ai costi dei servizi per gli utenti,**
 4. **all'impatto sulla finanza pubblica,**
 5. **agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi,**
 6. anche in relazione ai **risultati conseguiti** in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 17 D.LGS. 2017/2022 IN MÉRITO ALL'AFFIDAMENTO DEI SPL A SOCIETÀ IN-HOUSE PROVIDING

A ben vedere la deliberazione di affidamento di un SPL alla propria Società In-House richiede **un'analisi propedeutica**, molto approfondita sotto molti aspetti tale da “giustificare” l'affidamento stesso in deroga all'evidenza pubblica di una gara sul mercato. In tal senso occorrerà procedere con un apposito **Studio di Fattibilità** che metta in evidenza tutti gli elementi richiesti dalla normativa e su cui i Consigli comunali o comunque gli Organi deliberativi degli Enti Pubblici possano basare le proprie deliberazioni, appunto, su dati oggettivi e incontrovertibili, al fine di rendere l'affidamento de quo legittimo e rispettoso delle stringenti norme recentemente introdotte a seguito anche dell'entrata in vigore del Decreto riordino della disciplina dei SPL di rilevanza economica.

Come accennato in precedenza, gli enti affidanti, ai sensi del successivo art. 30 TUSPL, sono tenuti **alla verifica periodica sulla situazione gestionale dei SPL** e, per quanto attiene all'affidamento a società In-House, tale **ricognizione dovrà essere contenuta in un'apposita relazione**, da aggiornare annualmente, unitamente all'analisi dell'assetto delle Partecipate di cui **all'art. 20 TUSPL, costituendone un'appendice a tale ricognizione.**

IN-HOUSE - CONTROLLO CONGIUNTO

Società In-House

O) “Società In House”

Le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3

Controllo Analogo

C) “Controllo Analogo”

La situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante

Controllo Analogo Congiunto

D) “Controllo Analogo Congiunto”

La situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

TIPOLOGIA DI CONTROLLO E RELATIVI STRUMENTI (ALL'INTERNO DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE PARTECIPATE)

PREVENTIVO

(di impostazione ed
ex-ante rispetto alla
gestione) →

- Statuti
- Patti Parasociali
- Contratti di Servizio
- Consiglieri di Nomina Pubblica
- Modelli di Governance

CONCOMITANTE

→

- **Rapporti Infrannuali sulla Gestione per il monitoraggio:**
 - della Qualità del Servizio
 - della Economicità della Gestione
 - del Rispetto dei Vincoli Negoziati
 - del Conseguimento degli Obiettivi Programmati

SUCCESSIVO

(ex post) →

- Collegio Sindacale
- Società di Revisione
- Collegio dei Revisori dell'Ente
- Revisore Contabile
- Consiglio di Sorveglianza
- Comitato per il Controllo sulla Gestione

- Rapporti Annuali sulla Gestione
- Bilanci di Esercizio
- Valutazioni di Azienda per il Monitoraggio del Valore della Partecipata




LA VERIFICA DEL CONTROLLO ANALOGO

AMBITI DI INDAGINE DEL CONTROLLO ANALOGO

- ❖ DUP Ente locale
- ❖ PEG Ente locale
- ❖ Statuto della Società
- ❖ Patti parasociali
- ❖ Regolamenti (CdG, Controllo analogo, ecc.)
- ❖ Modalità effettive del Controllo (Budget, Report, Assemblies)
- ❖ Codice di comportamento

LE AZIENDE SPECIALI (ART. 14 D.LGS. 201/2022)

lett. d) Art. 14 D.lgs. 201/2022:
gestione mediante aziende speciali
di cui all'articolo 114 del D.lgs.
267/2000



Servizi a rete

**Servizi non a
rete**

LE SOCIETÀ PATRIMONIALI (ART. 21 - D.LGS. 201/2022)

1. Gli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale individuano le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio. L'individuazione avviene in sede di affidamento della gestione del servizio ovvero in sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, qualora questa sia separata dalla gestione del servizio.
2. Fermi restando i vigenti regimi di proprietà, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati ai sensi del comma 1, sono destinati alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene e gli enti locali non ne possono cedere la proprietà, salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali può essere affidata separatamente dalla gestione del servizio, garantendo l'accesso equo e non discriminatorio alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni patrimoniali essenziali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del servizio.

LE SOCIETÀ PATRIMONIALI (ART. 21 - D.LGS. 201/2022)

4. Qualora sia separata dalla gestione del servizio, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali è affidata dagli enti competenti secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c).

5. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, **possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile.** Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alle società di cui al presente comma che abbiano i requisiti delle società in house, gli enti locali possono assegnare la gestione delle reti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c).

VII° MODULO
SERVIZI A RETE E SERVIZI NON A RETE

SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON A RETE

Cosa si intende per **servizi pubblici locali NON a rete**?

Per i servizi pubblici locali «non a rete» vale la definizione generale **servizi di interesse economico generale di livello locale**.

Il legislatore prevede una disciplina specifica solo per i «servizi pubblici **locali a rete**».



I “**servizi di interesse economico generale di livello locale**” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica” sono i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. (art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs 201/2022)

SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON A RETE

Cosa si intende per servizi pubblici locali a rete?

«i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente» (art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs 201/2022)

Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete:

- *la distribuzione dell'energia elettrica*
- *la distribuzione del gas naturale*
- *il servizio idrico integrato*
- *la gestione dei rifiuti urbani*
- *il trasporto pubblico locale*

SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON A RETE

L'articolo 3-bis del decreto legge n. 138 del 2011 introdotto dall'art. 25, co. 1, del D.L. n. 1/2012, ha stabilito che per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica spetta alle **Regioni** e alle **province autonome** il compito di:

- individuare **ambiti o bacini territoriali** che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione. Gli ambiti devono essere: ottimali, omogenei, di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale. Le Regioni la possibilità di derogare alla dimensione provinciale, individuando ambiti di dimensione diversa.
- istituire o designare **gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali**. Ad essi la legge riserva in via esclusiva le seguenti funzioni: organizzazione del servizio; scelta della forma di gestione; affidamento della gestione; controllo della gestione; determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza (art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138/2011, introdotto dall'art. 34 del D.L. n. 179/2012).

SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON A RETE

La Legge Delega (L. 118/2022) ha previsto i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega all'art. 8, comma 2, lett. b):

«adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato»



La adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica richiesta dalla legge delega è **stata recepita in più parti del D.Lgs. 201/2022**

SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON A RETE

Articolo 5 (*Incentivazioni e aggregazioni*)

- ▶ L'articolo 5 introduce misure di incentivazione per la gestione integrata dei servizi pubblici locali nelle città metropolitane e per la riorganizzazione a livello regionale degli ambiti o bacini di riferimento dei **servizi pubblici locali a rete**.
- ▶ L'articolo in esame attua il criterio di delega di cui all'articolo 8, comma 2, lett. e) della legge 118/2022 che prevede la definizione dei criteri per **l'ottimale organizzazione territoriale** dei servizi pubblici locali, con la specificazione che tale disciplina dovrà prevedere anche l'armonizzazione delle normative di settore. In tale ottica, tenuto conto che un ambito ottimale richiede una **gestione aggregata a livello sovracomunale**, almeno nelle realtà territoriali minori, fra i principi e criteri direttivi è presente anche la **previsione di incentivi e meccanismi di premialità** al fine di favorire l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale.

SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON A RETE

Articolo 6 (*Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconferebilità*)

- L'articolo 6 pone il principio di **distinzione** e di **esercizio separato** tra **funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo** e **funzioni di gestione** dei servizi pubblici locali.
- Viene specificato che il principio si applica a **livello locale** e non riguarda tutti i servizi pubblici locali ma **esclusivamente quelli a rete**.

SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON A RETE

Articolo 7 (*Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete*)

•L'articolo 7 disciplina le competenze delle autorità di regolazione in materia di **servizi pubblici locali a rete**, prevedendo che, nei rispettivi ambiti di competenza, le autorità di regolazione individuino i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi (comma 1), nonché gli schemi di bandi di gara e di contratti tipo (comma 2). Si prevede, infine, la possibilità per gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito di richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti (comma 3).



Per i **servizi c.d. non a rete**, invece, non opera un'autorità di regolazione e i compiti di regolazione sono attribuiti dall'articolo 8 del provvedimento (per il quale si rimanda alla relativa scheda che segue) alle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON A RETE

Articolo 8 (*Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete*)

- **L'articolo 8** prevede che per i servizi pubblici locali **non a rete**, per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7 siano predisposti dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1).
- Si prevede inoltre che, sulla base di tali atti e indicatori e nel rispetto di quanto previsto dal decreto in esame, **gli enti locali provvedano alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità** adottando un **regolamento** ovvero un **atto generale** e assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.
- I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale dovranno a loro volta conformarsi a quanto previsto dal regolamento o atto generale adottato dal competente ente locale (comma 2).

SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON A RETE

Articolo 14 (*Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete*)

- L'articolo 14 individua le diverse forme di gestione del servizio pubblico tra cui l'ente competente può scegliere, ove ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non sono sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.
- Le modalità di gestione sono tipizzate in: affidamento a terzi, affidamento a società mista, affidamento a società in house, e **limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete**, gestione in economia o attraverso aziende speciali.

SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON A RETE

- Con una limitazione che **appare innovativa, solo nel caso di servizi pubblici locali diversi da quelli a rete**, è ammessa la scelta della **gestione in economia**, che consiste nella gestione diretta da parte dell'ente locale, **o mediante aziende speciali**



Per i servizi a rete è esclusa la possibilità di gestione diretta o tramite azienda speciale, ammettendola solo per i servizi non a rete.

SERVIZI PUBBLICI A RETE E NON A RETE

- Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, il **comma 4** dell'articolo in esame (art. 14), **solo per i servizi a rete**, affida agli **enti di governo** dell'ambito il compito di redigere un **piano economico-finanziario**, da allegare alla relazione di affidamento, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti.
- Il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.



In tale disposizione confluiscono le previsioni del già richiamato art. 3-bis, comma 1-bis, quinto e sesto periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, oggetto di abrogazione da parte dell'art. 37, co. 1, lett. f) del D.lgs. 201/2022.


Nella nuova formulazione della disposizione si aggiunge unicamente che **l'asseverazione del piano economico-finanziario può essere svolta anche da revisori legali** ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 19 (*Durata dell'affidamento e indennizzo*)

- L'**articolo 19** disciplina la durata dell'affidamento del servizio (non > periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti)
- Il comma 1, secondo periodo, del citato articolo, pone un limite generalizzato alla durata dell'affidamento in house di servizi pubblici locali di interesse economico generale **diversi da quelli a rete**, stabilendo che essa non possa eccedere i cinque anni.
- È ammessa al contempo la **possibilità di stabilire una durata superiore** a condizione che essa sia necessaria al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti: in tal caso l'ente affidante è tenuto a **dare conto delle ragioni che giustificano la diversa durata nella deliberazione di affidamento**, sulla base di quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, co. 4 dello schema in esame.

VIII° MODULO

FORMAT & CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE EX ART 30 TUSPL



A

SERVIZI IN ECONOMIA

- 1 DATI ECONOMICI _____

- 2 INDICATORI DI EFFICACIA _____

INDICATORI DI EFFICIENZA _____

INDICATORI DI QUALITA' _____

- 3 NOTE SU:

ANDAMENTO ECONOMICO _____

QUALITA' DEL SERVIZIO _____

MODALITA' ALTERNATIVE DI GESTIONE DEL SERVIZIO (anche nel prossimo futuro) _____

B

SERVIZI ESTERNALIZZATI

PER OGNI SERVIZIO A.R.E.

- | | | | |
|---|--|--|--|
| | | RISPETTO | |
| | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI | |
| | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI | |
| 1 | CONDIZIONI CONTRATTUALI | 1. _____ | |
| | | 2. _____ | |
| 2 | | 2021 | 2022 |
| | ° ONERI FINANZIARI PER IL COMUNE | _____ | _____ |
| | ° PROVENTI FINANZIARI PER IL COMUNE | _____ | _____ |
| 3 | REPORT AL 30/06/2023 E/O AL 30/09/2023 | <ul style="list-style-type: none"> ● <u>INDICATORI DI EFFICACIA</u> _____ ● <u>INDICATORI DI EFFICIENZA</u> _____ ● <u>INDICATORI DI QUALITA'</u> _____ ● <u>OBIETTIVI ASSEGNATI</u> _____ | |
| 4 | BILANCI UFFICIALI | <ul style="list-style-type: none"> ● <u>AL 31.12.2020</u> ● <u>AL 31.12.2021</u> ● <u>AL 31.12.2022</u> | DATI E INDICATORI DI RILIEVO
DATI E INDICATORI DI RILIEVO
DATI E INDICATORI DI RILIEVO |
| 5 | NOTE SU: | <ul style="list-style-type: none"> ● RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI _____ ● ANDAMENTO ECONOMICO _____ ● QUALITA' DEL SERVIZIO _____ ● ALTRO (es. giustificazione «In House») _____ | |

IX° MODULO

ALCUNI INDICATORI DI EFFICIENZA, EFFICACIA E QUALITÀ

ESEMPI DI INDICATORI

Trasporti
Pubblico
locale

INDICATORI DI EFFICIENZA

1

Indicatori di costo:
Costo totale del servizio/Totale Km percorsi

2

Indicatori di produttività:
Totale Km percorsi/Numero addetti

3

Indicatori di costo unitario:
singoli costi (es. Personale-servizi-interessi-ammortamenti ecc.)/
Totale Km (o costi servizio)

ESEMPI DI INDICATORI

Trasporti
Pubblico
locale

INDICATORI DI EFFICACIA

Viaggiatori medi per corsa/Posti disponibili per corsa

INDICATORI DI PROVENTI

Proventi totali/Totale Km percorsi

INDICATORI DI ECONOMICITÀ

Proventi/Costi

ESEMPI DI INDICATORI

Trasporti
Pubblico
locale

INDICATORI DI QUALITÀ

1

- ✓ Puntualità del servizio
- ✓ Frequenza corse
- ✓ Pulizia mezzi trasporto
- ✓ Affollamento corse

2

Fermate coperte/Numero fermate



LA QUALITÀ DEL S.P.L.

LA QUALITÀ

La **QUALITÀ** non è solo un compito dei **GESTORI**, non è più solo compito degli **ENTI** e ne può essere un ruolo passivo di **CITTADINI**.

INSIEME, mirando ad una crescita culturale e ad una maggiore capacità di **PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE**,

tutti e tre i **SOGGETTI** devono cooperare per l'innalzamento della Qualità dei S.P.L.

IL DECALOGO DELLA «QUALITÀ»

1.	Mappatura dei Servizi Erogati ed Erogabili
2.	Individuazione degli Stakeholders di riferimento
3.	Individuazione del “Processo” di filiera per l'erogazione effettiva del Servizio
4.	Valutazione degli Aspetti e degli Assetti Organizzativi interni all'Ente erogatore/regolatore
5.	Individuazione di un “Comitato” per il Piano della Qualità
6.	Individuazione dei Bisogni Strategici riferibili agli Stakeholders dei diversi Servizi – SWOT Analysis
7.	Individuazione: delle Priorità di Intervento per il soddisfacimento dei Bisogni; degli Elementi della Qualità; del Processo della Qualità
8.	Riflessi del Processo della Qualità nei Documenti Programmatici e Gestionali dell'Ente (DUP, PEG, PdO, Piano Performance)
9.	Individuazione degli Elementi della Customer Satisfaction del singolo Servizio
10.	Rilevazione della Customer Satisfaction e Riprogrammazione del Processo – Piano di Miglioramento

GLI ELEMENTI DELLA «QUALITÀ»

Servizio Trasporto Urbano

Elementi della Qualità del Servizio
1. Regolarità del servizio Regolarità complessiva Puntualità
2. Pulizia Frequenza pulizie ordinarie Frequenza media pulizie locali Frequenza pulizia biglietterie Frequenza media pulizie fermate
3. Comfort del viaggio Affollamento
4. Informazioni e servizi agli sportelli Operatività <i>call center</i> Diffusione orari alle fermate Riscontro proposte e reclami

GLI ELEMENTI DELLA «QUALITÀ»

Servizio Farmacia Comunale

Elementi della Qualità del servizio
1. Professionalità del personale
2. Cortesia del personale
3. Gamma dei prodotti presenti in farmacia
4. Gamma dei servizi a disposizione dell'utenza
5. Chiarezza e completezza delle informazioni ottenute in farmacia sui servizi disponibili
6. Tempi di attesa
7. Ambiente confortevole

GLI ELEMENTI DELLA «CUSTOMER SATISFACTION»

Servizio Trasporto Urbano

Elementi della “Customer Satisfaction”
1. Sicurezza Modernità dei mezzi Qualità dei mezzi Condotta di guida Sicurezza personale nei mezzi e nei luoghi di attesa
2. Regolarità del servizio Puntualità nelle ore di punta Puntualità nelle altre ore Regolarità nelle corse
3. Comfort del viaggio Affollamento nelle ore di punta Affollamento nelle altre ore Climatizzazione dei mezzi Facilità di salire sui mezzi
4. Pulizia dei mezzi e della struttura Pulizia dei locali aperti al pubblico Pulizia pensiline / pontili e luoghi di attesa Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi
5. Servizio per portatori di handicap Accessibilità Adeguatezza

Elementi della “Customer Satisfaction”
6. Informazioni Facilità di reperimento delle informazioni Presenza di orari alle fermate Completezza/esaustività delle informazioni Diffusione e chiarezza degli orari alle fermate Diffusione e chiarezza delle informazioni a bordo dei mezzi
7. Personale Aspetto/riconoscibilità del personale Cortesie educazione del personale Capacità e volontà del personale
8. Servizio allo sportello Facilità di trovare i biglietti Servizio di inoltro reclami Servizio di risposta dei reclami
9. Attenzione all’ambiente Adeguatezza dei mezzi per controllo inquinamento atmosferico Adeguatezza mezzi per controllo rumorosità

